



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
IGF - UFFICIO IX

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze

Rif. prot. entrata N. 269536 del 27/11/2023
Allegati:
Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: AC 1458 – conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si restituisce verificata positivamente la relazione tecnica di cui in oggetto.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Marotta

RELAZIONE TECNICA

Articolo 01 (Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

La norma, introdotta in sede di conversione, estende il catalogo dei reati ostativi all'ingresso nel territorio nazionale da parte degli stranieri, alle fattispecie di lesioni gravi, di pratiche mutilazione degli organi genitali femminili e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1 (Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 modificando le condizioni e le modalità dell'espulsione. Nello specifico, la lettera d-bis), introdotta in sede di conversione, esclude la discrezionalità del giudice nell'applicare la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato nei casi previsti dalla legge.

In tal senso, anche la lettera b-bis) del comma 4, inserita in sede di conversione, riduce i termini per l'impugnazione del decreto di espulsione, comportando perciò un mero effetto acceleratorio nella definizione dei procedimenti e responsabilizzando gli interessati nella proposizione dei ricorsi nel rispetto dei termini fissati dalla legge.

Il nuovo comma 4-bis, inserito in sede di conversione, interviene sull'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (inserendo due ulteriori commi) e sui riferimenti normativi dell'articolo 20-bis. Per effetto delle modifiche anzidette, perciò, viene prevista la facoltà del giudice di optare per l'allontanamento immediato dal territorio nazionale del cittadino straniero appartenente ad un altro Stato membro dell'Unione europea, in caso di irrogazione di condanna alla reclusione nel limite dei tre anni e nel caso di applicazione di pena richiesta dalla parte sempre nel limite dei tre anni. Ulteriore disposizione, poi, prevede che a tale misura sia connesso il divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena comminata. Inoltre, si prevede che l'allontanamento di cui sopra sia immediatamente eseguito dal questore anche se la sentenza non è definitiva.

Il comma 4-ter, anch'esso introdotto in sede di conversione, interviene sull'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 150/2011, prevedendo la riduzione dei termini per l'impugnazione del decreto di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea.

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e procedurale e non sono pertanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, favorendo, anzi, la riduzione del fenomeno del sovraffollamento carcerario.

Dunque, l'attuazione delle stesse è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 2 (Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)

La disposizione istituisce un contingente fino a 20 unità appartenenti ai ruoli ispettori o funzionari della Polizia di Stato da destinare presso le ambasciate e i consolati. **All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.** Tale personale occuperà posti di organico appositamente istituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e tali posti saranno di livello corrispondente al grado rivestito, determinato conformemente alle equiparazioni stabilite per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 62/1998, ovvero "assistente amministrativo" per il personale del ruolo ispettori e di "coadiutore" per il personale del ruolo dei sovrintendenti.

In sede di prima applicazione si ipotizza un riparto del personale sulle seguenti sedi: Islamabad, Karachi, Colombo, Dhaka, Manila, Algeri, Baku, Yaoundé, Abidjan, Il Cairo, Accra, Astana, Nairobi, Calcutta, Teheran, Baghdad, Rabat, Lagos, Dakar, Tunisi. Sulla base dei coefficienti di sede di ciascuna di dette sedi è stato effettuato il calcolo degli oneri derivanti dal trattamento economico connesso con ciascuna posizione. Detto personale sarà destinato su posti di organico appositamente istituiti con le modalità stabilite dall'articolo 32, comma secondo, del DPR n. 18/1967.

Ai fini del calcolo si assumono le seguenti ipotesi prudenziali:

- tutti i posti sono occupati da personale del ruolo ispettori, parametrato al livello di "assistente amministrativo";
- non vi sono disponibilità di alloggi demaniali o con oneri a carico dell'amministrazione (salvo il caso particolare della sede di Baghdad);
- ciascun dipendente ha a carico un coniuge e un figlio a carico;
- tutti gli avvicendamenti avvengono al compimento del periodo minimo biennale (cioè senza considerare la riduzione degli assegni prevista in caso di "assegnazione breve" di cui all'articolo 170, comma quinto, del DPR n. 18/1967).

Per il 2023, considerati i tempi tecnici necessari a disporre la selezione e l'invio del personale, si ipotizza che le destinazioni effettive potranno avvenire non prima del mese di novembre e per non più del 20% delle sedi previste, con un onere quindi pari a 1/30 dell'onere previsto per un anno intero. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 64/2017 per il personale della scuola collocato fuori ruolo presso il MAECI ai fini della destinazione all'estero, il comma 3 prevede che il personale cui applica la disposizione in esame continua a percepire, durante il servizio all'estero, la retribuzione prevista per il servizio prestato in Italia e che alla corresponsione della stessa provvedono gli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Gli oneri complessivi, suddivisi per capitolo e piano di gestione, sono riassunti dalla seguente tabella (lo stanziamento complessivo è arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore, per tenere conto di marginali imprevisti):

Cap.	PG		Oneri annuo
1276	1	ISE netta	€ 1.979.974
	1	Maggiorazione alloggio	€ 428.394
	2	IRPEF	€ 168.204



	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 48.402
	5	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche - componente netta	€ 413.795
	8	indennità di sistemazione netta	€ 131.284
	8	indennità di rientro netta	€ 74.969
	9	trasporto effetti	€ 214.253
1292	3	spese viaggio di trasferimento	€ 47.421
	4	viaggio di congedo	€ 53.254
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	€ 128.014
			€ 3.687.964

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La riduzione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2023, voce MAECI, non comporta ostacoli all'attività di ratifica dei trattati internazionali. Si precisa al riguardo che il corretto rilascio dei visti di ingresso per l'Italia è attuazione degli obblighi internazionali assunti a seguito dall'adesione italiana alla Convenzione di Schengen, oltre che degli obblighi che discendono dagli atti dell'Unione europea che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di stranieri nell'area Schengen (in particolare il "codice visti" di cui al regolamento CE 810/2009).

Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

La previsione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta alla razionalizzazione delle attività esecutive dei provvedimenti di allontanamento già convalidati dall'Autorità Giudiziaria, le quali sono assicurate nel contesto delle attività ordinariamente svolte dalle strutture coinvolte e sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, le lettere b) e c) del comma 1, introdotte in sede di conversione, modificano la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dei giudizi di impugnazione previsti dal Dlgs. n. 25 del 2008, intervenendo sugli articoli 35 e 35-bis del citato decreto legislativo.

È così disposto che il questore debba comunicare l'espulsione, tenuto conto delle eccezioni previste, alle Commissioni territoriali che a loro volta tempestivamente notiziano il giudice che procede nell'ambito dell'articolo 35-bis.



Viene, altresì, sostituito il comma 17 del citato articolo 35-bis del d.lgs. 25/2008, prevedendo che nei casi in cui il Tribunale rigetti l'impugnazione del ricorrente - ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato – avverso le decisioni delle Commissioni territoriali di inammissibilità della domanda, di rigetto della domanda reiterata e di rigetto per manifestata infondatezza della stessa, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocato dalla stessa Autorità giudiziaria. Diversamente, se non le ritiene infondate, il Giudice accoglie il ricorso e indica le motivazioni nel decreto con cui riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria.

Tanto nel caso in cui viene respinta dal Giudice l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione territoriale (nei casi di presentazione di domanda di protezione internazionale alla frontiera), quanto nel caso di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale (nei casi di richiesta dello stato di rifugiato ovvero della richiesta di protezione sussidiaria), la stessa Autorità giudiziaria dichiara cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il nuovo comma 2, introdotto in sede di conversione, modifica l'articolo 130-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, chiarendo che il difensore, in caso di domanda dichiarata inammissibile, non ha diritto alla liquidazione del compenso e che il Giudice dell'impugnazione ne deve dare atto nel provvedimento decisorio.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni non hanno effetti negativi per la finanza pubblica, essendo anzi suscettibili di determinare un risparmio di spesa considerato che le tempestive comunicazioni dell'avvenuta espulsione e del rigetto dell'istanza sospensiva della decisione della Commissione territoriale, realizzano una celerità delle procedure e raggiungono effetti deflattivi dei contenziosi, evitando dispersione di risorse nell'esame dei casi inammissibili e privi di alcun fondamento. Esse, inoltre, contengono i costi connessi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di presentazione e di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma, recante interventi di razionalizzazione delle attività, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *In particolare, il comma 1, lett. b), come introdotto in sede di conversione, si limita a disporre che, nel novellato articolo 23-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, non sia più prevista una formale dichiarazione di estinzione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, che, pertanto, risulta ipso iure estinto con il decorso del termine di nove mesi; mentre la lett. b-bis) incide sulle decisioni di manifesta infondatezza di domande di protezione internazionale presentate da soggetti vulnerabili.*

Articolo 5 (Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

La disposizione introduce nel quadro delle disposizioni concernenti l'immigrazione talune novelle in materia di minori.

In particolare, il comma 1, lett. a), *come introdotto in sede di conversione*, interviene sull'articolo 19, *disciplinando le diverse fasi dell'accoglienza dei minori non accompagnati e prevedendo, al comma 1, una prima accoglienza per esigenze di soccorso e protezione immediata in strutture governative a ciò destinate, per un periodo massimo decorso il quale, concluse le operazioni previste dalla disposizione in commento, i minori sono accolti, ai sensi del comma 2, nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. La disposizione, infine,*



prevede meccanismi di accoglienza suppletiva in caso di indisponibilità nelle strutture sopra citate, mediante l'avvalimento dei servizi messi a disposizione dai comuni ovvero di centri di accoglienza straordinaria destinati ai minori ai sensi del comma 3-bis (cd. CAS minori) nel rispetto degli standard strutturali previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, viene prevista la possibilità di ampliare il tempo massimo di permanenza dei MSNA nei centri di cui all'articolo 19, comma 1, destinati al primo soccorso e assistenza di tali minori, da 30 giorni a 45 giorni; ancora, è previsto, al secondo periodo, che tali strutture di prima accoglienza siano attivate tenuto conto delle esigenze determinate dagli arrivi in frontiera e ai rintracci, in tal modo modulando la rete sulle esigenze emergenti sul territorio.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, atteso che si limitano a percepire prassi operative già esistenti, in quanto tempi e modalità di accoglienza dei MSNA sono correlate ai fluttuanti andamenti del fenomeno migratorio, sempre nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 del riformulato articolo 19 prevede, a conclusione della prima fase di accoglienza, che i minori non accompagnati siano inseriti nei progetti dedicati, i SAI, la cui capienza, per effetto della novella apportata dalla proposta emendativa, va ora commisurata tenuto conto dei MSNA presenti nelle strutture di prima accoglienza e nei CAS minori.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto del fatto che la capienza del SAI viene comunque stabilita nel limite delle risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del D.L. n. 416/1989 citato e dal fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, in fase di conversione.

Peraltro, si evidenzia che la permanenza di tali minori nei centri governativi di prima accoglienza di cui al comma 1 per un periodo maggiore rispetto a quello già previsto, può comportare anche un'economia di spesa, atteso che la successiva accoglienza è disposta nelle strutture della rete SAI, ove il costo medio dell'accoglienza pro capite/pro die di un minore, secondo stime effettuate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ammonta a € 75,53 circa, minore rispetto al costo medio dell'accoglienza nei centri di prima accoglienza per tali minori, che si attesta su un importo di circa € 64 pro capite/pro die.

Il novellato comma 3 prevede che il ricorso al supporto della pubblica autorità dei comuni è effettuato non solo in caso di indisponibilità di posti nei centri di prima accoglienza per minori e nel SAI, ma anche nei cd. CAS minori. In sostanza, la disposizione prevede che il ricorso al supporto dei Comuni costituisce l'ultima istanza nell'accoglienza dei MSNA, senza introdurre modifiche di sistema o nuovi modelli di accoglienza: in ragione di ciò, la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta, perciò, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme incidono esclusivamente sull'ordine secondo il quale le diverse strutture, già attualmente coinvolte nel sistema, soddisfano in via graduata le esigenze di accoglienza e alle quali potrà farsi fronte non solo con le risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del D.L. n. 416/1989 e sul fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, in fase di conversione sopra citati, ma anche con gli stanziamenti ordinariamente già previsti a legislazione vigente di cui ai capitoli 2351 PG2 e 2353 PG3, eventualmente anche mediante riprogrammazione della spesa.

È inoltre consentito al prefetto di prorogare, fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, la provvisoria accoglienza del MSNA ultra sedicenni in sezioni dedicate di centri e strutture di accoglienza per adulti il cui termine di durata è fissato, dalla disposizione novellata, in novanta giorni.

Al riguardo, si ribadisce che la collocazione provvisoria dei MSNA in strutture per adulti non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che il costo medio pro capite/pro die dell'accoglienza nei censati centri e strutture di accoglienza per adulti è pari a circa € 39,03, importo sensibilmente inferiore al costo medio dell'accoglienza dei minori nelle strutture in cui gli stessi sarebbero ordinariamente ospitati a legislazione vigente. Infatti, nei centri di cui al comma 3-bis dell'articolo 19 novellato, il costo è pari a € 60 circa pro capite/pro die, mentre in caso di accoglienza dei minori



nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989 il costo pro capite/pro die è pari a € 75,53 circa.

Inoltre, la disposizione non incide sui costi conseguenti all'accoglienza dei MSNA nelle cennate sezioni dedicate per adulti per l'anno 2023 in quanto gli oneri connessi all'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) sono determinati secondo il prospetto che segue:

1.120 (numero di minori ultra sedicenni che si stima potranno essere accolti in sezioni dedicate dei centri adulti) X 39, 03 (costo pro capite-pro die centri adulti) X 88 (giorni dal 4.10.2023 al 31.12.2023) = 3.846.796,80; tali oneri sono sostenibili in ragione della disponibilità del capitolo di riferimento (cap. 2351 p.g. 2) pari ad euro 84.600.000.

L'intervento normativo non incide sui costi stimati per l'anno 2023 atteso che gli effetti dell'intervento (consistente in un prolungamento, oltre i novanta giorni, della permanenza dei MSNA ultra sedicenni nelle sezioni dedicate dei centri per adulti) non potranno determinarsi per l'anno in corso nel quale residuano meno di novanta giorni e, cioè, 41 (21.11.23-31.12.23).

Per quanto riguarda l'anno 2024, la stima possibile sulla base dei valori già riferiti al 2023 con un incremento del 66 per cento connesso alla media stimata dei soggetti già presenti nelle medesime strutture ammonta a circa 26.486.000 euro annui, evidenziando che le esigenze di copertura finanziaria dell'intervento possono essere garantite dai citati ordinari stanziamenti di bilancio che risultano capienti anche per il 2024, che presentano una disponibilità finanziaria pari a circa 897.000.000 di euro.

Anche la novellata lettera b) n. 3, riferendosi al corretto utilizzo della denominazione dell'autorità giudiziaria competente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risolvendosi in una disposizione di carattere ordinamentale.

Il comma 1, lett. b), n. 1), introduce il comma 3-ter all'articolo 19-bis del medesimo d. lgs. 142/2015, stabilendo che qualora, a seguito degli accertamenti, il sedicente minore venga condannato per il reato di cui all'articolo 495 c.p., il giudice ha sempre facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione ex articolo 16 del Testo Unico.

Pur introducendo una limitatissima, e comunque potenziale, estensione dei casi in cui la pena detentiva può essere sostituita, da cui si potrebbe generare un modesto maggior numero di espulsioni a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, tale possibile effetto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, le risorse umane disponibili presso gli uffici delle Questure della Repubblica sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle relative attività istituzionali connesse all'identificazione e alla successiva esecuzione dell'espulsione e anche le risorse strumentali e tecniche necessarie per l'attuazione della disposizione in esame non richiedono un incremento, atteso che le procedure organizzative ed esecutive dei rimpatri non cambiano rispetto a quelle già in atto, giacché a mutare sono solo i presupposti applicativi.

Il comma 1, lett. b), n. 2), novella l'articolo 19-bis, comma 6, del d. lgs. 142/2015, si limita a stabilire un termine (di 60 giorni dalla data del pertinente provvedimento della competente Procura della Repubblica) per la definizione del previsto accertamento socio-sanitario.

Giova precisare che l'esame socio-sanitario in discorso è stato introdotto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, e che nel corso del relativo iter parlamentare risultano esser stati approfonditi i relativi profili finanziari; inoltre, la disposizione in commento non determina un incremento dei soggetti da sottoporre ad esame socio-sanitario né prevede ulteriori accertamenti da svolgere nell'ambito di quest'ultimo; sotto diverso aspetto, dalla disposizione non derivano difficoltà ulteriori nell'effettuazione dell'esame stesso in quanto la relativa tempistica di definizione è stata fissata in massimo 20 giorni con il Protocollo, stipulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 9 luglio 2020.

Conseguentemente, tale disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il **comma 1, lett. b), n. 3)**, interviene sul medesimo articolo 19-bis, inserendo i nuovi commi 6-bis e 6-ter.

Il nuovo comma 6-bis fissa il termine di 90 giorni per la costituzione delle équipes multidisciplinari e multiprofessionali cui è già demandato l'accertamento dell'effettiva età del sedicente minore straniero. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa si limita a fissare un termine per la costituzione delle équipes multidisciplinari e multiprofessionali già previste dal "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" sottoscritto, in data 9 luglio 2020, in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/1997, da Governo, Regioni e Autonomie locali.

Il "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" sottoscritto in data 9 luglio 2020, prevede che, con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata, saranno stabilite le modalità di accesso al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cap. di spesa 2353 p.g.2 per le spese sostenute dalle Regioni ai fini dell'attuazione del predetto protocollo multidisciplinare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel predetto fondo.

Il nuovo comma 6-ter, prevede che, in casi particolari, l'autorità di pubblica sicurezza, possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del sedicente minore. Al riguardo, vengono altresì individuate le procedure da seguire e i rimedi avverso il verbale delle attività compiute.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività ivi previste sono attuate dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, in relazione all'effettuazione della prestazione radiologica "STUDIO DELL'ETA' OSSEA" (1 proiezione) polso-mano o ginocchia (cod. 88.33.1) risultano i seguenti costi:

- tariffa Ministero della Salute secondo il Nomenclatore 2017: euro 12,14
- costo mediano (più ricorrente): euro 36,93
- costo al 75° percentile (costo più elevato): euro 40,42

Al 31 agosto 2023, secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano presenti in Italia 22.599 minori stranieri non accompagnati, di cui 15.867 nella fascia di età 16/17 anni.

Considerando che non per tutti i minori ricompresi in questa fascia d'età si rende necessario uno specifico accertamento e che detti accertamenti possono essere disposti esclusivamente nei particolari casi indicati dalla disposizione in commento, si può stimare che tale previsione avrebbe potuto trovare applicazione in una percentuale di casi non superiore al 50% che calcolata sul dato di cui sopra risulterebbe pari a 7.934 soggetti.

Nel prendere in esame, quindi, il costo più elevato pari a euro 40,42, si può ipotizzare un onere complessivo annuale stimabile in 320.692,28 euro che può essere sostenuto con imputazione al richiamato capitolo 2353/2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale presenta le sufficienti disponibilità.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)

La norma, novellando l'articolo 32 del Testo Unico, introduce anche per i soggetti ivi considerati, in vista dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, misure analoghe a quelle già in vigore per i flussi di ingresso, attribuendo ai soggetti terzi interessati lo svolgimento delle verifiche preliminari.



Si tratta di una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'acquisizione e il riscontro della documentazione prodotta dai professionisti o dalle organizzazioni datoriali individuati dalla norma sono effettuate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di accoglienza)

La disposizione è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, le disposizioni di cui al **comma 1, lettere a) e c)** recano, limitatamente ai casi di estrema urgenza ed in ragione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza esplicitate nello stesso testo, una facoltà di deroga ai parametri di capienza relativi ai centri governativi di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del d. lgs. n. 142/2015 citato, nonché sull'articolo 19 del medesimo decreto legislativo; conseguentemente, esse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto gli stranieri destinati all'accoglienza, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, anziché venire ospitati in centri di nuova istituzione, verrebbero accolti, nelle situazioni-limite specificamente previste, in centri o strutture già esistenti, la cui capienza sarebbe all'uopo ampliata in virtù di tali disposizioni derogatorie.

I relativi oneri rientrano nelle attività di allestimento di posti che il soggetto gestore delle strutture effettua in attuazione della convenzione in atto, con imputazione all'importo pro capite/ pro die che gli viene corrisposto in ragione delle persone accolte nel centro. Si richiamano, a tal fine, le previsioni dello schema di capitolato di gara di appalto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al D.M. 29 gennaio 2021, che nel costo dell'accoglienza pro capite/pro die contempla espressamente anche quelli relativi alle voci citate (beni immobili, costo struttura quali affitto o affitto figurativo, utenze, effetti lettereschi e prodotti per igiene personale, servizio di preparazione o fornitura dei pasti). Né rileva se tali nuovi posti sono individuati in strutture già esistenti o in nuove strutture individuate dai Prefetti ad esito di procedure di gara.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene altresì precisato che i componenti della prevista commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, *come inserita in sede di conversione, si limita a stabilire una priorità per le donne in stato di gravidanza, nell'ambito dei soggetti vulnerabili contemplati all'art. 17 d. lgs. n. 142 del 2015, senza ampliare o ridurre il novero degli stessi e senza impatti sulla disciplina sostanziale dell'accoglienza. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il comma 1-bis, come introdotto in sede di conversione, allinea il disposto dell'articolo 2, comma 1, lett. h-bis) del decreto legislativo n. 25 del 2008 (recante le definizioni normative relative alle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato) alla modifica dell'articolo 17 del d. lgs. n. 142 del 2015, estendendo a tutte le donne (e non solo a quelle in stato di gravidanza) lo status di soggetto "vulnerabile" ai fini dell'accoglienza.

La disposizione esaurisce i suoi effetti nell'ambito delle procedure relative alla protezione internazionale e, pertanto, avendo natura ordinamentale e definitoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)

La **previsione normativa** intende supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, nel cui territorio siano ubicati i centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e i punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che, fino al 31 dicembre



2025, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, *sia non solo connesso alle attività dei centri governativi di accoglienza e degli hotspot, ma anche al transito di migranti nei comuni di frontiera al confine con altri Paesi europei e sia* assicurato dai prefetti competenti per territorio, i quali possono, a tal fine, far ricorso alle procedure di affidamento diretto, in deroga alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici (**commi 1 e 2**).

Per quanto concerne il decreto ministeriale di cui al **comma 3**, l'attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà definito con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** individua la misura finanziaria massima del supporto previsto al comma 1 e la relativa copertura.

Per la quantificazione dei costi si è tenuto conto, quale utile parametro di riferimento, il prospetto economico predisposto dal Comune di Lampedusa e Linosa, recante l'individuazione, nel dettaglio, delle spese sostenute e rendicontate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'hotspot presente sull'isola di Lampedusa, determinati in € 500.000,00 circa, relativamente al periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023 considerando, altresì, che, trattandosi di costo semestrale, relativo a periodo di arrivi in consistente intensificazione in un hotspot che sopporta le massicce presenze dovute a sbarchi particolarmente consistenti, le risorse rese disponibili con la disposizione in commento potranno consentire di assicurare il supporto di cui al comma 1 in un limitato numero di casi connotati per la particolare criticità, individuati sulla base dei requisiti di cui ai commi 1 e 3. In quest'ottica, viene individuata la medesima somma di euro 500.000 per il solo 4° trimestre del 2023 e, parametrando un analogo fabbisogno su base annua, viene resa disponibile la somma di euro 2.000.000,00 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Articolo 9 (Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)

La norma comporta oneri per l'impiego del contingente integrativo, come meglio dettagliati nella scheda in calce, che ammontano complessivamente a **euro 2.819.426**, di cui **euro 2.576.071** per l'anno **2023** e **euro 243.355** per l'anno **2024**. Ciò nella considerazione che la spesa riguarda attività che si svolgono nell'ultimo trimestre dell'anno 2023, nell'ambito delle quali ci sono alcune spese di funzionamento che saranno sostenute nell'anno 2024. Pertanto, gli oneri maturati alla fine dei mesi di novembre e di dicembre (ad esempio le fatture per la fruizione del supporto logistico da parte di apprestamenti civili, i pedaggi autostradali connessi al ripiegamento del contingente integrativo, e altro) saranno di fatto, stanti le tempistiche tecnico-amministrative, spesate nel 2024.

Per la quantificazione degli oneri sono stati presi a riferimento i seguenti parametri.

Spese di PERSONALE:

- **indennità onnicomprensiva/ordine pubblico:** per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del D.P.R. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- **compenso per lavoro straordinario:** per tutti i militari delle Forze Armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **47 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte sono militari di



truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- **viveri:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro-capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- **alloggio:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- **servizi generali:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.;
- **equipaggiamento/vestiario:** è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- **impiego automezzi:** in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora). In tali oneri sono incluse anche le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- **una tantum:**
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 9.946 circa per 400 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 1/3 giorni (2 giorni in media), al costo giornaliero di € 4.973 circa;
 - b) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 1.700.

Pertanto, a fronte dell'impiego delle 400 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", la spesa ammonta complessivamente a **2.819.426 euro**, di cui euro **2.576.071** da imputare all'esercizio finanziario 2023 ed euro **243.355** da imputare all'esercizio finanziario 2024, per le ragioni sopra esposte. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri.



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE-CONTINGENTE INTEGRATIVO				
ANNO 2023				
400 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo 2023
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	400	29,44 €	353.280 €	1.083.392 €
Straordinario	400	17,66 €	332.008 €	996.024 €
TOTALE SPESE PERSONALE			685.288 €	2.079.416 €
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	340	4,80 €	48.960 €	150.144 €
Vitto strutture civili	60	15,00 €	27.000 €	82.800 €
Alloggio strutture civili	60	35,00 €	63.000 €	193.200 €
Servizi generali	340	6,25 €	63.750 €	195.500 €
Equipaggiamento/vestiario	400	1,45 €	17.400 €	53.360 €
Funzionamento automezzi	29	20,00 €	17.400 €	53.360 €
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			237.510 €	728.364 €
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				9.946 €
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				1.700 €
TOTALE ONERI UNA TANTUM				11.646 €
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo 2023
ONERI DI PERSONALE			685.288 €	2.079.416 €
ONERI DI FUNZIONAMENTO			237.510 €	728.364 €
TOTALE ONERI			922.798 €	2.807.780 €
ONERI UNA TANTUM				11.646 €
TOTALE GENERALE				2.819.426 €

Pertanto, nell'ambito dei costi totali dell'operazione calcolati pari a euro **2.819.426**, si evidenzia che euro **2.576.071** sono da imputare nell'esercizio finanziario 2023 ed euro **243.355** (quali quota parte degli oneri di funzionamento) sono da imputare nell'esercizio finanziario 2024, per le ragioni esposte in relazione.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Articolo 9-bis (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, novella l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, fissando in trentadue anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Polizia di Stato per l'accesso al ruolo tecnico.

Il comma 2, al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103), ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, consente alla Polizia di Stato di poter bandire, sin dalla data di entrata in vigore della disposizione, nuovi concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico della Polizia di Stato, il cui bando prevedrà quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-ter (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, interviene sulle consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e sull'arruolamento di contingenti aggiuntivi. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando nell'ambito della facoltà di arruolamento prevista nei limiti della dotazione organica definita all'articolo 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e prevedendo, altresì, un ambito temporale di applicazione circoscritto al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre del 2028.

In particolare, la proposta emendativa risulta attuativa delle seguenti disposizioni che hanno disposto l'autorizzazione degli incrementi di organico:

- legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 395;
- legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 152;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 990;
- decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, art. 17, comma 1, lettera a) convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74.

Con le norme sopracitate, sono state autorizzate negli anni 2018, 2019, 2020 e 2023 una serie di modifiche con cui si è provveduto ad aumentare in progressione gli organici del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia - Costiera, prevedendo anche le relative coperture di spesa partendo dal quadro finanziario iniziale dell'arruolamento e prevedendo lo sviluppo nel corso degli anni fino al passaggio in servizio permanente e dunque all'effettivo inserimento a pieno titolo negli organici del Corpo.

Tuttavia durante il periodo dell'emergenza sanitaria il piano di arruolamenti approvato dalle norme sopracitate di fatto ha visto un rallentamento dovuto alla sospensione dei bandi di concorso e dunque delle procedure di arruolamento, creando delle vacanze che sarebbero ora colmate attraverso questa procedura straordinaria che proroga la modalità di arruolamento ai sensi dell'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, autorizzata fino al 2015.

Il secondo comma precisa che per i fini di cui al comma 1, l'aliquota autorizzata non è aggiuntiva alle dotazioni organiche, ma è comunque circoscritta e prevista nel rispetto dei limiti dell'articolo 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non generando aumento di organico, né di nuove spese, in quanto dal punto di vista finanziario la copertura è assicurata dalle disponibilità e nei limiti degli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.



Articolo 10 (Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione prevede che - per l'anno 2023 - le risorse destinate alla remunerazione della maggiore attività lavorativa che si richiede al personale delle Forze di polizia per garantire il livello di sicurezza del sistema Paese, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano incrementate di 15 milioni di euro. Le predette somme sono suddivise secondo quanto riportato nella seguente tabella (valori in migliaia di euro):

Forze di polizia	Somme destinate
Polizia di Stato	5.700
Arma dei Carabinieri	5.700
Corpo della Guardia di finanza	2.850
Polizia penitenziaria	750
Totale	15.000

Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, dispone l'integrazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; viene inoltre aggiornato l'ammontare dell'onere complessivo e inserito, esclusivamente per l'onere aggiuntivo di 2,147 milioni di euro, un'apposita copertura a valere sull'accantonamento relativo al Ministero dell'interno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.

L'impiego straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deriva da specifiche attività dedicate quali:

- *presidio a strutture governative per l'accoglienza dei migranti per le esigenze di soccorso e protezione immediata, in esito alle richieste avanzate nei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, garantendo in tal modo un pronto intervento antincendio;*
- *allestimenti e disallestimenti di tendopoli ed altre opere temporanee ai fini dell'accoglienza dei migranti, all'interno di strutture governative finalizzate a fronteggiare urgenti esigenze di protezione immediata;*
- *trasferimento con idonei mezzi VV.F. di attrezzature specialistiche (tende, container, moduli, etc.) dai centri C.A.P.I. dislocati sul territorio nazionale ai luoghi di allocazione temporanea;*
- *attività di supporto tecnico al Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - da parte di personale Direttivo dei ruoli operativi - e coordinamento centrale delle conseguenti attività sul territorio.*

La quantificazione degli oneri, derivanti dal sopra richiamato impiego è stimata come indicato nel prospetto che segue.



Descrizione attività	Costo orario medio lordo oneri Stato	N. Comandi	N. interventi	N. ore turno o servizio	N. unità	Totale ore	Oneri parziali
Costi pianificazione (inclusi comitati)	€ 23,90	103	8	1	1	8	€ 19.693,60
Costi operazioni allestimento/disallestimento tendopoli	€ 23,90	103	3	12	8	288	€ 708.969,60
Costi operazioni di presidio di strutture governative finalizzate a esigenze di soccorso e protezione immediata	€ 23,90	103	6	12	8	576	€ 1.417.939,20
						Totale Oneri	€ 2.146.602,40

Ai predetti oneri, pari a 2,147 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 11 (*Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza*)

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa necessaria per corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze relative all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e alla accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale, di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a valere sulle risorse messe a disposizione con la Tabella B, allegata alla Legge di Bilancio 2023.

Di seguito vengono dettagliate le iniziative da finanziare, individuate quali "priorità di sistema" per le quali sussiste l'inderogabile obbligo da parte dell'Amministrazione di garantire l'operatività, distinte sulla base dei diversi ambiti sopraindicati¹.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Di seguito, la tabella riepilogativa degli investimenti d'interesse del Dipartimento della pubblica sicurezza per annualità e tipologia di intervento e, per ciascuno di queste ultime, l'indicazione dei singoli progetti e, nelle relative tabelle, le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

¹ Le risorse finanziarie sono riportate nelle tabelle in migliaia di euro.



PROGETTI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
1. Armamento	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.500
2. Motorizzazione	2.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	61.750
3- Gestione e manutenzione straordinaria immobili	1.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
4. Acquisto immobili	0.00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500
TOTALI	3.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	108.750

1. Armamento speciale

Per quanto concerne lo specifico Settore, si evidenzia che le iniziative sono tese al mantenimento e al rinnovamento di determinate dotazioni, in particolare nel settore dell'Armamento. La recente adozione della pistola ad impulsi elettrici ha, infatti, evidenziato l'efficacia della scelta in termini di deterrenza e di utilizzo operativo finale, con un evidente miglioramento della sicurezza del poliziotto negli interventi operativi. Tale soluzione richiede un adeguamento del numero delle dotazioni nonché la fornitura del munizionamento per l'addestramento che è proporzionale rispetto agli operatori abilitati all'utilizzo dell'arma in argomento. Per poter venire incontro a tali esigenze operative è necessario affrontare dei costi e, quindi, poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive nello specifico settore per un ammontare complessivo di 9.500 migliaia di euro.

Armamento speciale	
ANNO	RISORSE
2023	0
2024	1.000
2025	1.000
2026	1.500
2027	1.500
2028	1.500
2029	1.500
2030	1.500
TOTALE	9.500

2. Motorizzazione

Il parco veicolare della Polizia di Stato richiede una continua parametrizzazione rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio onde evitare che, l'eccessivo utilizzo delle risorse già assegnate, possa causare una veloce obsolescenza derivante da un utilizzo eccessivamente gravoso dei veicoli. In particolare, l'attenzione è principalmente indirizzata al comparto del controllo del territorio che richiede una sempre maggiore presenza dei Reparti nelle realtà territoriali dove si riscontrano condizioni più complesse sotto il profilo della sicurezza. Non si può, inoltre, non considerare l'aumento dei costi unitari degli automezzi causato sia dall'utilizzo di tecnologie aggiuntive nonché dalla scelta di modelli di veicoli di categoria superiore rispetto al passato. Nel quadro esigenziale



confluisce anche l'esigenza di dotare il menzionato comparto di mezzi navali aggiornati e che possano contribuire all'effettuazione di interventi nelle acque di propria competenza.

Si rende necessario poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria di 61.750 migliaia di euro.

Motorizzazione	
ANNO	RISORSE
2023	2.250
2024	8.500
2025	8.500
2026	8.500
2027	8.500
2028	8.500
2029	8.500
2030	8.500
TOTALE	61.750

3. Gestione e manutenzione straordinaria immobili

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni si è portata avanti una importante attività che ha consentito di ottenere un risparmio per la gestione degli immobili sia per il rilascio di alcuni immobili, sia per specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché a seguito della riduzione del 15% dei canoni per effetto della legge n.135/12 e s.m.i.

Su detti immobili nonché su altri immobili demaniali, anche confiscati, si rendono necessari interventi di adattamento, anche al fine di ridurre la spesa complessiva delle locazioni passive.

La proposta vuole continuare nella politica di salvaguardia e conservazione del patrimonio immobiliare volta anche ad incrementare interventi di efficientamento energetico.

Di seguito le strutture individuate che necessitano di interventi di manutenzione e adattamento funzionale degli ambienti per i quali non appare possibile provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio:

- UDINE: Caserma "Cavarzerani" - rifunzionalizzazione per nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale - cofinanziamento con Agenzia del Demanio;
- TORRE ANNUNZIATA: Immobile demaniale denominato "Palazzo Fienga" - rifunzionalizzazione per nuova sede del Commissariato - insufficienza fondi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale);
- FABRIANO: immobile demaniale di Via G. Di Vittorio - ristrutturazione per nuova sede del Commissariato - cofinanziamento con Agenzia del Demanio);
- PESARO: Caserme "Cialdini e Del Monte" - rifunzionalizzazione per nuova sede Questura - cofinanziamento con Agenzia del Demanio;
- ASCOLI PICENO: Questura - ipotesi demolizione e ricostruzione edificio;
- MACERATA (area loc. Fontescodella di proprietà comunale da cedere in diritto di superficie per realizzazione nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale);
- CIVITANOVA MARCHE: area comunale da cedere in diritto di superficie per realizzazione nuova sede Distaccamento Polizia Stradale;
- S. BENEDETTO DEL TRONTO: area del demanio marittimo per realizzazione nuova sede Commissariato e Distaccamento Polizia Stradale).



Con il Decreto Ministeriale 30 luglio 2015, n. 155, inoltre, sono stati individuati i posti di funzione del personale della Polizia di Stato per i quali è prevista la concessione a titolo gratuito di un alloggio. Secondo quanto previsto dal citato D.M., che regola l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, il fabbisogno complessivo è di circa 1.850 alloggi di cui solo 830 circa sono nella disponibilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Di seguito la tabella riepilogativa delle risorse da assegnare.

Gestione e manutenzione straordinaria immobili	
ANNO	RISORSE
2023	1.500
2024	3.000
2025	3.000
2026	2.500
2027	2.500
2028	2.500
2029	2.500
2030	2.500
TOTALE	20.000

4. Acquisto immobili

In sede di rinnovo dei contratti di locazione, in più circostanze si verifica l'impossibilità di poter procedere in tal senso in considerazione della mancata accettazione del canone stabilito da parte dei proprietari degli immobili in uso alla Polizia di Stato.

Ciò causa uno stallo nelle trattative determinando, di fatto, una occupazione extracontrattuale. In alcune circostanze è stata verificata la possibilità di acquisto di immobili che consentirebbero una riduzione della spesa per locazioni passive e nel contempo un arricchimento del patrimonio immobiliare. L'acquisto, mediante l'apposito capitolo di spesa già istituito, consentirebbe di assegnare gli immobili all'Agenzia del Demanio che verrebbero concessi in uso governativo per le esigenze degli Uffici e dei Reparti della Polizia di Stato.

In considerazione della necessità di procedere ad alcuni acquisti, peraltro proposti dalla curatela fallimentare di una società già proprietaria dell'immobile oltre che la disponibilità manifestata da alcuni proprietari non più disponibili a mantenere il rapporto di locazione, si propone di acquisire le necessarie disponibilità finanziarie volte ad un avvio delle trattative per l'acquisizione di alcuni immobili.

Di seguito le sedi già individuate in attesa di finanziamento:

- LECCE: suolo comunale per realizzazione nuova sede Questura, adiacente ad area demaniale;
- MASSA CARRARA: immobile di proprietà Banca d'Italia, P.zza Garibaldi, per nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale;
- CAGLIARI: "Cittadella Finanziaria" di via Pintus - vendita all'asta - per nuova sede Questura e uffici della Caserma "Carlo Alberto");
- AREZZO: terreno comunale per realizzazione nuova sede Sezione Polizia Stradale - nel novembre 2022 la Prefettura ha già ipotizzato l'acquisto.

Di seguito la tabella riepilogativa delle risorse da assegnare



Acquisto immobili	
ANNO	RISORSE
2023	0
2024	2.500
2025	2.500
2026	2.500
2027	2.500
2028	2.500
2029	2.500
2030	2.500
TOTALE	17.500

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità con la correlata attribuzione delle risorse, ripartite per ciascun esercizio finanziario.

<i>PROGETTI</i>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	<i>Totale</i>
1. Dispositivi Protezione individuale	1.250	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.250
2. Progetti nel settore delle ICT	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
TOTAL I	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.250

Si descrivono, di seguito, i singoli progetti e nelle relative tabelle si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

1. Dispositivi di protezione individuale

Gli interventi previsti nel settore della dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di soccorso tecnico urgente.

Tali interventi permettono di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un più elevato livello di sicurezza degli addetti nelle operazioni di soccorso.

In particolare si ritiene necessario, ai fini di una maggiore tutela di sicurezza del personale impegnato



nell'attività di soccorso tecnico urgente e per rendere ancor più efficace il loro intervento, di dotare i dispositivi di protezione individuale (divise) di particolari apparati hardware, quali i “sensori uomo a terra”, i dispositivi per la localizzazione e per il tracciamento dei percorsi *outdoor* e *indoor* effettuati dal personale impegnato nelle predette attività di soccorso in particolari scenari.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
ANNO	RISORSE
2023	1.250
2024	5.000
2025	3.000
2026	3.000
2027	3.000
2028	3.000
2029	3.000
2030	3.000
TOTALE	24.250

2. Progetti nel settore delle ICT

Gli ultimi anni hanno evidenziato un crescente impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella gestione delle grandi emergenze generate da eventi naturali estremi indotti dal cambiamento climatico e da eventi sismici.

Per fare fronte a tali criticità emergenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sviluppato qualificazioni tecniche specialistiche del proprio personale operativo ed ha consolidato l'utilizzo delle Unità di Comando Locale (UCL): automezzi dotati di un allestimento tecnologicamente avanzato e specializzato per riprodurre, in area di operazioni, le funzioni di una vera e propria “sala operativa”, provvista di postazioni operatore VF dotate di sistemi di connettività radio, fonia e dati, completamente autonomi, e di dotazioni tecnologiche (informatiche e radio) che consentono la fruibilità dei sistemi informativi e di comunicazione per la gestione degli interventi ed il coordinamento locale delle squadre operative nello scenario di intervento.

L'utilizzo delle UCL si è rivelato determinante nelle più recenti maxi-emergenze (in scenari post sisma o post alluvione), in occasione delle quali le UCL divengono il terminale verso l'utenza dell'articolata macchina di soccorso e assistenza alla popolazione colpita. Le UCL si rivelano indispensabili negli interventi complessi, in cui vi è la necessità di un forte coordinamento locale dei diversi Enti coinvolti nelle attività di soccorso (ad esempio nei grandi incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale ovvero negli interventi di ricerca persone disperse).

La presente proposta progettuale si inserisce nel processo di digitalizzazione dell'attività di soccorso pubblico, necessario a supportare la complessità e la rapidità di evoluzione dei macro-scenari di incidente, nei quali si richiedono strumenti sempre più innovativi per rendere disponibili, in tempo reale, agli operatori VF in campo, le informazioni necessarie ad inquadrare correttamente la gestione dell'intervento, migliorare la sicurezza degli operatori stessi e a fornire un immediato riscontro alla popolazione, garantendo gli obiettivi di una maggiore tempestività nell'azione di salvaguardia della vita umana ed il necessario senso di vicinanza alla popolazione, realizzando il paradigma di soccorso pubblico con un elevato livello di specializzazione e supportato permanentemente dalle tecnologie informatiche.

In tale modello di sviluppo è intenzione del Corpo avviare un processo di ammodernamento dei mezzi e degli allestimenti tecnologici delle Unità di Comando Locale attualmente in servizio garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità ed integrità delle informazioni, tipico dei sistemi



“mission critical” da cui può dipendere la sicurezza degli operatori VF e quella dei cittadini da soccorrere.

Nella tabella sottostante sono individuate, per ciascuna annualità indicata, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei seguenti interventi.

1. **RINNOVAMENTO DEL PARCO MEZZI E DEI RELATIVI ALLESTIMENTI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE, DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE, DA ADIBIRE A UNITA' DI COMANDO LOCALE:** le risorse saranno impiegate per avviare il processo di rinnovamento dell'attuale parco UCL al fine di garantire la pianificazione di rinnovamento, potenziamento delle prestazioni e standardizzazione, in conformità a quanto delineato nella Circolare della Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo nr. 1/2020 (“Gestione del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di calamità”);
2. **POTENZIAMENTO E RINNOVAMENTO DEGLI STRUMENTI E SISTEMI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA INERENTI I BENI ICT INSERITI NEL PERIMETRO NAZIONALE DI SICUREZZA CIBERNETICA, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DPCM 81 DEL 14/04/2021:** l'intervento è finalizzato a sostenere il processo di digitalizzazione del servizio di soccorso, secondo il modello proposto, con un adeguato piano d'azione finalizzato a potenziare e consolidare le misure di sicurezza informatica previste dal DPCM 81 del 14/04/2021 applicabili al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in qualità di soggetto incluso nel Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica.

SETTORE ICT			
ANNO	RISORSE	RINNOVAMENTO DEL PARCO MEZZI E DEI RELATIVI ALLESTIMENTI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE, DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE, DA ADIBIRE A UNITA' DI COMANDO LOCALE	POTENZIAMENTO E RINNOVAMENTO DEGLI STRUMENTI E SISTEMI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA INERENTI I BENI ICT INSERITI NEL PERIMETRO NAZIONALE DI SICUREZZA CIBERNETICA, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL
2023	-	---	---
2024	-	---	---
2025	2.000	1.400	600
2026	2.000	1.400	600
2027	2.000	1.400	600
2028	2.000	1.600	400
2029	2.000	1.600	400
2030	2.000	1.600	400
TOTALE	12.000	9.000	3.000



Il comma 2-bis, inserito in sede di conversione, prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2023 che dispone, quale requisito per beneficiare delle procedure assunzionali stabilite dal medesimo articolo 13, l'iscrizione, alla data del 31 dicembre 2023, nelle liste dei centri per l'impiego.

La norma ha carattere ordinamentale e dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 3 e 4** sono volti a consentire il finanziamento – per il triennio 2023-2025 - di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all'incremento considerevole delle attività svolte dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri, a causa del forte incremento dei flussi migratori. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri sono chiamate sempre di più nel concorso alle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare sia con l'organizzazione di voli di trasferimento, sia con la sorveglianza dei CPR esistenti e di quelli da realizzare, sia, ancora, con l'attività specifica di controllo del territorio. Per tali finalità sono stati quantificati 2 milioni di euro per il residuo periodo del 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni ~~dal~~ 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri.

Il sempre più attivo coinvolgimento delle FA/Arma CC in ambito internazionale, sia nei molteplici teatri operativi dislocati nelle varie aree di intervento che per esigenze di sostegno a nazioni colpite da eventi straordinari, nonché, in ambito nazionale, per esigenze di intervento in soccorso di aree del territorio colpite da improvvisi eventi di eccezionale gravità, ha comportato uno sforzo in termini di personale, mezzi e risorse finanziarie che, in assenza di un dedicato finanziamento, non consentirebbe di fronteggiare l'emergenza, straordinaria per la sua gravità, derivante dal coinvolgimento nella gestione del forte incremento dei flussi migratori verso il territorio nazionale.

Pertanto, l'esigenza finanziaria, al fine di far fronte alla necessità su riportata, è di seguito dettagliata:

per il 2023:

Parte corrente

Funzionamento e manutenzione mezzi/materiali <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi terrestri, aerei e navali; • Manutenzione ordinaria e straordinaria materiali impiegati; • Carburante/combustibili e lubrificanti per autotrazione, avio e navale; 	1.000
Sostegno logistico <ul style="list-style-type: none"> • Spese correnti (acqua, energia elettrica, combustibili da cucina/riscaldamento, spese postali e di funzionamento degli uffici); • Pulizie e smaltimento rifiuti compresi quelli speciali ecc. (comprese le spese derivanti da contratto per pulizie, recupero e conferimento rifiuti. Spese per smaltimento rifiuti speciali e sanitari); • acquisto materiale di casermaggio ed effetti letterecchi (spese funzionali all'allestimento e vivibilità degli immobili/strutture mobili predisposte); • attendamenti/alloggiamenti e mezzi mobili campali (spese per l'allestimento campi e servizi correlati); 	1.000



<ul style="list-style-type: none"> • noleggio automezzi (noleggio autoveicoli commerciali, mezzi speciali ed attrezzature non disponibili nelle FA); • viveri e servizio di catering (approvvigionamento dei beni alimentari e di funzionamento delle mense o spese per contratti di <i>catering</i> ove previsto); • attività sanitaria (approvvigionamento di materiale di consumo sanitario, medicinali, farmaci e spese per il funzionamento dei servizi sanitari); • acquisto DPI, vestiario ed equipaggiamento (kit antisommossa, vestiario speciale e materiale antinfortunistico); 	
TOTALE E.F. 2023	€ 2.000

per gli anni dal 2024 e 2025:**Parte corrente**

<p>Funzionamento e manutenzione mezzi/materiali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi terrestri, aerei e navali; • Manutenzione ordinaria e straordinaria materiali impiegati; • Carburante/combustibili e lubrificanti per autotrazione, avio e navale; 	2.000
<p>Sostegno logistico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese correnti (acqua, energia elettrica, combustibili da cucina/riscaldamento, spese postali e di funzionamento degli uffici); • Pulizie e smaltimento rifiuti compresi quelli speciali ecc. (comprese le spese derivanti da contratto per pulizie, recupero e conferimento rifiuti. Spese per smaltimento rifiuti speciali e sanitari); • acquisto materiale di casermaggio ed effetti letterecchi (spese funzionali all'allestimento e vivibilità degli immobili/strutture mobili predisposte); • attendamenti/alloggiamenti e mezzi mobili campali (spese per l'allestimento campi e servizi correlati); • noleggio automezzi (noleggio autoveicoli commerciali, mezzi speciali ed attrezzature non disponibili nelle FA); • viveri e servizio di catering (approvvigionamento dei beni alimentari e di funzionamento delle mense o spese per contratti di <i>catering</i> ove previsto); • attività sanitaria (approvvigionamento di materiale di consumo sanitario, medicinali, farmaci e spese per il funzionamento dei servizi sanitari); • acquisto DPI, vestiario ed equipaggiamento (kit antisommossa, vestiario speciale e materiale antinfortunistico); 	1.000
<p>Manutenzione infrastrutture (Spese di minuto/ordinario mantenimento delle infrastrutture e degli impianti utilizzati)</p>	1.000
TOTALE PER CIASCUN E.F. 2024 E 2025	4.000

per gli anni 2024 e 2025:

conto capitale

Spese connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria ed il sostegno logistico di: <ul style="list-style-type: none"> • mezzi terrestri, aerei e navali • impianti • sistemi • apparecchiature • equipaggiamenti • attrezzature ed impianti per la telematica • telecomunicazioni, • sorveglianza, comando e controllo, • infrastrutture dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti e a tutti i settori della componente terrestre, navale, aerea e spaziale, ai radar ed ai sistemi delle forze armate per la sorveglianza operativa terrestre, marittima nonché per la difesa aerea.	5.000
TOTALE PER CIASCUN E.F. 2024 E 2025	5.000

I commi 5 e 6 sono volti a consentire il finanziamento – per il triennio 2023-2025 - di interventi diretti al supporto logistico, all’approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell’equipaggiamento, dell’armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all’acquisto, alla manutenzione e all’adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all’incremento considerevole delle attività, a causa del forte incremento dei flussi migratori, svolte dal Corpo della Guardia di finanza, quale forza di polizia a cui la legge affida il ruolo di polizia economica-finanziaria e di sicurezza del mare. Per tali finalità sono stati quantificati 1 milione di euro per il residuo periodo del 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

Di seguito vengono dettagliate le iniziative da finanziare - individuate quali “priorità di sistema” per le quali sussiste l’inderogabile obbligo da parte del predetto Corpo di garantire la propria operatività - distinte sulla base dei diversi ambiti.

PROGETTI	2023	2024	2025
1. Gestione e manutenzione delle infrastrutture	1.000	1.000	1.000
2. Acquisto e potenziamento di beni e servizi nel settore aereo, navale e telematico	0	3.000	3.000
TOTALI	1.000	4.000	4.000

Per quanto concerne il Progetto 1 (*Gestione e manutenzione delle infrastrutture*), si evidenzia che le iniziative sono tese all’acquisto di combustibili energetici per il funzionamento delle caserme (capitoli 4230-4264-4273 p.g. 19) nonché alla manutenzione delle infrastrutture medesime (capitoli 4230-4264-4273 p.g. 14).

Per quanto concerne il Progetto 2 (*Acquisto e potenziamento di beni e servizi nel settore aereo, navale e telematico*), si evidenzia che le iniziative sono tese alla copertura delle spese ricorrenti del servizio



aereo e navale (capitoli 4315-4279-4285 pp.gg. 2 e 3) e all'acquisto di strumenti e di servizi telematici (capitoli 4276 e 4291 pp.gg. da 1 a 4).

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)

La norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

Si dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. M. M. M. M.



Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno.																	
articolo	comma	lettera	e/f	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
2	1		S	C	0.1	3.7	3.7	3.7	3.7	0.1	3.7	3.7	3.7	0.1	3.7	3.7	3.7
2	1		E	TC						0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6
2	4		S	C	-0.1	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-0.1	-3.7	-3.7	-3.7	-0.1	-3.7	-3.7	-3.7
8	1		S	C	0.5	2.0	2.0	2.0	2.0	0.5	2.0	2.0	2.0	0.5	2.0	2.0	2.0
8	4		S	C	-0.5	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-0.5	-2.0	-2.0	-2.0	-0.5	-2.0	-2.0	-2.0
9	1		S	C	2.1					2.1							
9	1		E	TC						1.0							
9	1		S	C	0.5	0.2				0.5	0.2				0.5	0.2	
9	3		S	C	-2.6	-0.2				-2.6	-0.2				-2.6	-0.2	
10	1		S	C	5.7					5.7					5.7		
10	1		E	TC													
10	1		S	C	2.9					2.9					2.9		
10	1		E	TC													
10	1		S	C	0.8					0.8					0.8		
10	1		E	TC													
10	1-866		S	C	2.1					2.1					2.1		



articolo		comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbriggno			Indebitamento netto						
							2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
10	1-bis			Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	E	TC					1,0				1,0				
10	2			Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021	S	C	-15,0				-15,0				-15,0				
10	2			Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021 - effetti riflessi	E	TC					-7,3				-7,3				
10	2			Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C	-2,1				-2,1				-2,1				
11	1	a)		Risorse destinate alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, nonché finanziamento di interventi vari di acquisto e adeguamento della dotazione infrastrutturale e strumentale	S	K	3,8	15,0	15,0	15,0	3,8	15,0	15,0	15,0	3,8	15,0	15,0	15,0	15,0
11	1	b)		Risorse destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento di dispositivi di protezione individuale e per il rinnovamento tecnologico delle dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	S	K	1,3	5,0	5,0	5,0	1,3	5,0	5,0	5,0	1,3	5,0	5,0	5,0	5,0
11	2			Riduzione Tabella B - INTERNO	S	K	-5,0	-20,0	-20,0	-20,0	-5,0	-20,0	-20,0	-20,0	-5,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
11	3			Risorse destinate all'Arma dei Carabinieri per l'acquisto di beni e servizi e l'ammmodernamento dell'equipaggiamento, dell'armamento e delle altre dotazioni strumentali e infrastrutturali necessarie per l'esplicitamento dei compiti istituzionali - parte di spesa corrente	S	C	2,0	4,0	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	3			Risorse destinate all'Arma dei Carabinieri per l'acquisto di beni e servizi e l'ammmodernamento dell'equipaggiamento, dell'armamento e delle altre dotazioni strumentali e infrastrutturali necessarie per l'esplicitamento dei compiti istituzionali - parte di spesa in conto capitale	S	K	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11	4			Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
11	4			Riduzione Tabella B - DIFESA	S	K		-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
11	5			Risorse destinate alla Guardia di Finanza per l'acquisto di beni e servizi e l'ammmodernamento dell'equipaggiamento, dell'armamento e delle altre dotazioni strumentali e infrastrutturali necessarie per l'esplicitamento dei compiti istituzionali	S	K	1,0	4,0	4,0	4,0	1,0	4,0	4,0	4,0	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	6			Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
13	4			Istituzione di un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio	S	K	20,0				20,0				20,0				
13	5			Contributo al funzionamento delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio	S	C		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
13	5			Oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici commessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza	S	C	0,4				0,4				0,4				
13	6			Abrogazione delle autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 20 e 21 del D.L. 124/2023 (Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio) - parte di spesa corrente	S	C	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
13	6			Abrogazione delle autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 20 e 21 del D.L. 124/2023 (Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio) - parte di spesa in conto capitale	S	K	-20,0				-20,0				-20,0				

		Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno.																						
articolo	comma	lettera	descrizione	n°/s	Natura	Saldo netto di bilancio						Fabbriaggio												
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036					
			Entrate			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Spese			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



